

AVVISO ALLA CLIENTELA

Fondo per le Demolizioni delle Opere Abusive (FDOA)

Nuove modalità di perfezionamento dei Contratti di Anticipazione

Roma, 3 novembre 2020

Al fine di rendere più agevoli per gli enti le procedure finalizzate al **perfezionamento dei contratti di anticipazione a valere sul Fondo per le Demolizioni delle Opere Abusive (i “Contratti di Anticipazione”)**, fondo istituito ai sensi dell’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, CDP segnala che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, i Contratti di Anticipazione saranno perfezionati esclusivamente attraverso lo **scambio via Posta Elettronica Certificata (PEC) di documenti informatici sottoscritti mediante apposizione di firma digitale**.

A tal fine, l’ente interessato deve far pervenire a CDP, mediante PEC all’indirizzo cdpspa@pec.cdp.it, la **proposta di Contratto di Anticipazione**, unitamente all’**atto di garanzia** (delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del TUEL), secondo i modelli resi disponibili da CDP nell’area riservata del portale ELPA del sito www.cdp.it.

Una volta accettato da CDP, il Contratto di Anticipazione verrà inviato al Comune mediante PEC. **L’acquisizione da parte di CDP del rapporto di consegna positivo del Contratto di Anticipazione accettato all’indirizzo PEC del Comune, sancisce il perfezionamento del contratto medesimo.**

Il contratto, il cui testo non può né deve essere modificato dal Comune, deve essere completato mediante la mera compilazione degli spazi appositamente predisposti e sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale, dal soggetto munito dei necessari poteri di firma.

Con riferimento all’atto di garanzia (delegazione di pagamento), si precisa che:

- a) laddove lo stesso sia nella forma del documento informatico e firmato digitalmente **tanto dal sottoscrittore quanto dal messo notificatore** - nonché opportunamente notificato via PEC al Tesoriere - lo stesso dovrà essere trasmesso via PEC unitamente alla proposta di Contratto di Anticipazione e non saranno necessari ulteriori adempimenti (ivi inclusa la trasmissione del documento cartaceo);



- b) laddove, viceversa, lo stesso non possieda tutte le caratteristiche su descritte, l'atto di garanzia dovrà essere prodotto in cartaceo, firmato in originale dal sottoscrittore e dal messo notificatore e opportunamente notificato al Tesoriere. Il documento dovrà, dunque, essere scansionato e anticipato via PEC a CDP in sede di presentazione della proposta di Contratto di Anticipazione, e successivamente trasmesso a CDP in originale a mezzo Raccomandata A/R.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni stabiliti dalle Circolari n. 1254 del 28 ottobre 2004 e n. 1279 del 22 settembre 2010.

Per eventuali chiarimenti contattare il numero verde 800 020 030.